

CONVENZIONE

TRA

PROMOSTUDI LA SPEZIA - Fondazione di Partecipazione per la promozione degli studi universitari alla Spezia (di seguito anche “Promostudi”), con sede legale in La Spezia, Viale Nicolò Fieschi 16/18, 19123, pec: promostudi-sp@pec.net, codice fiscale e partita iva 01148980111 rappresentata dal Presidente Dott. Ing. Ugo Salerno, nato a Napoli il 21 novembre 1953, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di indirizzo del 11 aprile 2025

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, codice fiscale e partita iva 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28 febbraio 1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2025
(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

PREMESSO CHE

a) in data 24.3.2010 è stata costituita “Promostudi La Spezia” - Fondazione di Partecipazione per la promozione degli studi universitari alla Spezia (di seguito “Promostudi La Spezia” o “Promostudi”), giuridicamente riconosciuta in data 23.6.2010 con atto prefettizio ed

iscritta al n. 318 del registro delle persone giuridiche della Prefettura della Spezia;

b) Promostudi, fin dalla sua costituzione in data 29.7.2002 come Società consortile a responsabilità limitata “Promostudi - Polo Universitario della Spezia”, coordina e gestisce il Campus universitario della Spezia, presso il quale si svolgono corsi di studio dell’Università di Genova;

c) il Consiglio di amministrazione dell’Università di Genova, con delibera n. 23 del 21.12.2016, ha approvato l’adesione dell’Ateneo a Promostudi La Spezia con contestuale stipula del nuovo Statuto nonché l’erogazione dell’importo di Euro 10.000,00 a titolo di conferimento al patrimonio della Fondazione;

d) il Consiglio di indirizzo della Fondazione Promostudi La Spezia, con verbale del 3.04.2017 - redatto dal Notaio Avv. Niccolò Massella Ducci Teri, del Collegio notarile dei Distretti riuniti di La Spezia e Massa (Rep. N. 1.831, Racc. n. 1.398) e registrato in La Spezia il 12.04.2017 alla serie 1T n. 2736 – ha quindi deliberato il riconoscimento dell’Università di Genova quale Fondatore della Promostudi La Spezia ed ha contestualmente approvato il nuovo Statuto della Fondazione medesima di cui al testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta sopra citata del 21.12.2016;

e) sono attualmente soci fondatori di Promostudi La Spezia: il Comune della Spezia, la Fondazione Carispezia, la Camera di Commercio Riviera di Liguria, Confindustria La Spezia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e l’Università degli Studi di Geno-

va;

f) ai sensi dell'art. 1 dello Statuto della Fondazione, *“Promostudi La Spezia, ... è costituita per promuovere e supportare l'organizzazione, alla Spezia, di corsi universitari, post diploma ed iniziative formative di livello universitario e post-universitario”*;

g) ai sensi dell'art. 3 comma 2 del precitato Statuto, la Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo, ed in particolare:

- stipulare convenzioni con istituzioni universitarie per l'organizzazione di corsi di studio con il coordinamento delle attività formative da parte dell'Università degli Studi di Genova nonché con enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, per l'organizzazione di corsi post laurea e attività di ricerca;
- compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari dirette ed indirette, necessarie all'istituzione e gestione di insediamenti universitari, comprese tutte le iniziative, i servizi e le prestazioni di supporto alle attività didattiche, alla accoglienza e al benessere degli studenti;
- assumere partecipazioni in enti, associazioni ed imprese, partecipare a consorzi ed associazioni temporanee di imprese;
- promuovere elargizioni, fondi e contributi finanziari per la realizzazione delle attività istituzionali;
- promuovere l'adesione, la partecipazione e la collaborazione alle iniziative ed alle attività promosse da enti pubblici e privati, associazioni, imprese e persone fisiche;
- svolgere studi e ricerche, promuovere pubblicazioni e conve-

gni, erogare servizi e consulenze;

h) in data 8.7.2009 è stato istituito alla Spezia il Distretto ligure Tecnologie Marine - DLTM - S.c.r.l., partecipato dall'Università di Genova e da altri Soci pubblici e privati, allo scopo di promuovere, nel territorio della Regione Liguria, un Distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio-economico in cui viene attivata una strategia di rafforzamento dell'attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie marine e di quelle ad esse collegate o complementari, nonché di accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti ai medesimi settori;

i) l'Università di Genova e Promostudi hanno sottoscritto in data 6.3.2012 per una durata di nove anni una Convenzione successivamente revisionata, con Atto del 12.9.2016, al fine di delineare una nuova distribuzione della contribuzione studentesca;

j) successivamente l'Università e Promostudi hanno sottoscritto in data 24.10.2018 un Addendum alla predetta Convenzione, al fine di modificare consensualmente le lettere g), h) e i) dell'art. 2, in modo da adeguarne il contenuto al nuovo sistema di contribuzione studentesca;

k) l'Università e Promostudi con successivi atti hanno formalizzato la proroga della Convenzione sottoscritta in data 12.9.2016, e del relativo Addendum, nelle more della stipula del nuovo accordo e al fine di garantire la continuità nella collaborazione, fino al 28.2.2022 e comunque fino alla stipula della nuova Convenzione;

l) l'Università di Genova e Promostudi hanno sottoscritto una Con-

venzione in data 16.03.2022 per una durata di tre anni, che intendono rinnovare al fine di proseguire e rafforzare la collaborazione intrapresa.

CONSIDERATO CHE

a) le Parti intendono proseguire nella lunga e proficua collaborazione già instaurata al fine di mantenere le attività del Campus universitario della Spezia;

b) le Parti intendono sviluppare un forte legame tra ricerca, formazione e servizi tecnologici alle imprese attraverso strumenti in grado di intensificare le collaborazioni e gli scambi con le realtà territoriali;

c) è interesse delle Parti sviluppare sul territorio spezzino attività di alta formazione post lauream: dottorati di ricerca, master, scuole di specializzazione e assegni di ricerca;

d) ai sensi dell'art. 17 (*Compiti ed attribuzioni del Consiglio di Indirizzo*), punto 1, lett. t) dello Statuto di Promostudi, l'Università fornisce la propria quota di contribuzione alla Fondazione mediante il conferimento iniziale (a titolo di patrimonio) e le prestazioni stabilite da apposite convenzioni;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e considerata

1. Le premesse, i considerata e l'allegato alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Finalità

1. L'Università e Promostudi convengono sul mantenimento e sullo

sviluppo del Campus universitario della Spezia (di seguito anche “Campus della Spezia”), quale sede decentrata dell’Università, e con la presente convenzione intendono disciplinare i reciproci rapporti e oneri.

Art. 3 – Oneri per l’Università degli Studi di Genova

1. L’Università si impegna, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni normative e ministeriali in materia di requisiti minimi dell’offerta formativa degli Atenei, a:

a) mantenere, ed eventualmente attivare qualora ricorrano le condizioni, presso il Campus della Spezia corsi di laurea e di laurea magistrale secondo quanto stabilito dai propri organi di governo in merito alla programmazione dell’offerta formativa, valorizzando in particolare corsi altamente specialistici e rispondenti alle esigenze economico-produttive del territorio;

b) attivare adeguate iniziative per la diffusione della conoscenza e la promozione dei corsi di studio svolti presso il Campus della Spezia e a destinare ai medesimi le provvidenze e i benefici di cui godono gli altri corsi da essa promossi e realizzati;

c) individuare, in conformità con la normativa vigente, il personale docente cui affidare lo svolgimento dell’attività didattica relativa ai corsi di studio attivati presso il Campus della Spezia;

d) rafforzare e consolidare, anche con riferimento alla presenza presso il Campus dei docenti che svolgono la propria attività nei corsi di studio con sede a La Spezia, la presenza sul territorio dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui in premessa, garantendo lo svolgi-

mento delle attività didattiche e di ricerca connesse, al fine di accrescere la percezione dell'Università come luogo di creazione della conoscenza e di diffusione della stessa anche negli ambienti economici e professionali di riferimento;

e) collaborare con Promostudi per tutte le iniziative di carattere scientifico e per progetti di ricerca che l'Università intenderà attivare sul territorio con qualunque Istituzione, attraverso la stipula di appositi accordi con le strutture universitarie interessate, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi;

f) promuovere la partecipazione diretta di Promostudi La Spezia, in raccordo con l'Università, in tutte le attività di competenza del Campus della Spezia;

g) mantenere, in accordo con Promostudi, presso il Campus della Spezia il proprio presidio amministrativo territoriale di coordinamento e supporto alle attività didattiche che ivi si svolgono, a sostegno delle attività di Promostudi e in sinergia con gli uffici dell'Università.

2.L'Università si farà carico della gestione e del pagamento:

a) degli incarichi di didattica ai propri docenti dipendenti che svolgono attività presso il Campus della Spezia, ulteriori rispetto ai compiti didattici istituzionali, secondo quanto previsto dal *Regolamento per lo svolgimento di attività didattica, per il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento*;

b) degli incarichi di insegnamento a docenti non strutturati che svolgono attività presso il Campus della Spezia, secondo quanto previsto dal proprio *Regolamento per lo svolgimento di attività didattica, per il conferi-*

mento di incarichi e contratti di insegnamento;

c) degli incarichi di supporto alla didattica per i corsi di studio che si svolgono presso il Campus della Spezia, secondo quanto previsto dal proprio *Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio;*

d) dei costi relativi alla ricerca e, per quanto attiene la didattica, dei costi delle licenze software e delle iniziative integrative o collaterali richieste dai corsi di studio.

3. L'Università contribuisce al coordinamento e gestione del Campus della Spezia da parte di Promostudi con un contributo annuo forfettario pari a euro 140.000 (centoquarantamila), erogato nel mese di gennaio di ciascun anno di competenza, a copertura di qualsivoglia onere, ivi inclusi quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Campus.

Art. 4 – Oneri per Promostudi

1. Promostudi si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla gestione operativa del Campus, fornendo all'Università attività di supporto. In particolare, Promostudi si impegna a:

a) riconoscere al personale docente impiegato dall'Università presso il Campus della Spezia il rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto dal regolamento in Allegato A;

b) contribuire all'acquisizione e all'aggiornamento delle attrezzature di laboratorio per le esigenze delle attività didattiche sperimentali, sulla base di specifici accordi attuativi;

c) prevedere a budget risorse adeguate per la copertura delle spese

inerenti a convegni, conferenze, incontri di lavoro organizzati da Promostudi che coinvolgano personale e/o studenti universitari;

d) mettere a disposizione un numero adeguato di unità di personale ausiliario, tecnico e amministrativo dotato delle necessarie competenze per assicurare la gestione efficace ed efficiente del Campus della Spezia, compresi i laboratori informatici e la biblioteca, in forma e nei modi tali da non potersi costituire né manifestare alcun rapporto di lavoro dipendente con l'Università;

e) mettere a disposizione i locali e provvedere alla loro gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria e le forniture (attrezzature, arredi e corredi) occorrenti e idonee per consentire lo svolgimento delle attività universitarie, sollevando l'Università da ogni obbligazione e da qualsiasi responsabilità attinente e conseguente, anche ai fini della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

f) garantire un servizio continuativo di pulizia interna, sorveglianza, custodia e vigilanza;

g) garantire il servizio di riscaldamento e condizionamento e sostenere le spese relative alle utenze (luce, gas, telefono, etc.) e ai canoni comunali;

h) mantenere il servizio mensa e/o ristoro per gli studenti frequentanti il Campus della Spezia, fatte salve le competenze in merito di Aliseo - Agenzia della Regione Liguria per gli studenti e l'orientamento;

i) predisporre idonee strutture per la fruizione della didattica e dei vari servizi da parte di soggetti disabili.

Art. 5 – Attività di ricerca e laboratori

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e/o rafforzare congiuntamente, qualora consentito dalla vigente normativa, le attività didattiche gestite operativamente da Promostudi e le attività di ricerca e di alta formazione *post lauream* al fine di creare un Polo di eccellenza di sapere e innovazione fortemente caratterizzato sulle tecnologie, sul progetto nautico, sulle scienze marine e sulle altre vocazioni del territorio.

2. Promostudi e l'Università si impegnano a collaborare per la gestione di laboratori a servizio dei docenti e degli studenti del Campus della Spezia nonché delle imprese e degli enti del territorio.

Art. 6 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, che si consulteranno almeno due volte all'anno, alla fine di ciascun semestre, e comunque allorquando ritenuto opportuno.

2. Per l'Università il referente è individuato nel Delegato per il funzionamento del Campus di La Spezia, che assume anche funzioni di raccordo con i coordinatori e i docenti dei corsi di studio che si svolgono nel Campus della Spezia e i direttori dei rispettivi dipartimenti.

3. Per Promostudi il referente è nominato con cadenza triennale dal Comitato Esecutivo di Promostudi. e successivamente comunicato per iscritto all'Università.

4. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il rispettivo referente, dandone comunicazione all'altra Parte mediante PEC.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione, fatte in ogni caso salve le Convenzioni concernenti l'istituzione di posti di ruolo finanziati e cofinanziati da Promostudi, ha durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività relative al completamento dell'a.a. in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. La Convenzione potrà essere modificata o integrata a seguito di accordo tra le Parti, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

Art. 8 – Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. o mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, di portare comunque a conclusione le attività in corso alla data di estinzione della Convenzione, assicurando agli studenti che hanno iniziato i corsi la regolare conclusione del proprio ciclo di stu-

di.

Art. 9 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e Promostudi, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 10 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 11 – Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgo-

no la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

2. Resta inteso che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi dei sopra citati decreti legislativi, la sicurezza dei locali e degli edifici messi a disposizione per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restano a carico di Promostudi.

Art. 12 – Coperture assicurative

1. Le Parti si impegnano a garantire le coperture assicurative di legge di competenza di ciascuna e ad integrarle con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica della sostenibilità finanziaria.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in man-

canza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 14 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di

legge in materia.

Art. 15 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 16 – Registrazione

1. La presente Convenzione si compone di n. 19 pagine e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a Promostudi il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti nella data dell'ultima sottoscrizione

PROMOSTUDI LA SPEZIA

IL PRESIDENTE

(Cav. Lav. Ugo Salerno)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

IL MAGNIFICO RETTORE

(Prof. Federico Delfino)

ALLEGATO A

REGOLAMENTO SULLA CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI SPESE DA PARTE DI PROMOSTUDI.

Art. 1

1.1 Il rimborso delle spese di viaggio dei docenti avviene limitatamente alla tratta Genova – La Spezia, sulla base delle spese documentate e, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, sulla base di un ulteriore rimborso per il carburante. È inteso che sono soggette a rimborso unicamente le spese documentate effettivamente sostenute dalla persona avente diritto e non esigibili ad altro tipo di rimborso.

1.2 Per i docenti di ruolo dell'Ateneo, anche se autorizzati a risiedere fuori Genova, e per i docenti non di ruolo o di ruolo presso altro Ateneo, anche residenti fuori Regione, le spese documentate, quali biglietti ferroviari o pedaggi autostradali e carburante, sono integralmente rimborsate solo se riguardano tratte pari o inferiori a quelle comprese tra le stazioni ferroviarie o i caselli autostradali di Genova e della Spezia; qualora riguardino tratte diverse o superiori, tali spese sono rimborsate nei limiti del corrispondente importo massimo ammesso.

1.3 Non è previsto il rimborso relativo a spese di taxi.

1.4 Le spese relative all'uso del mezzo proprio e relativo carburante sono rimborsate in misura di € 30,00 giornalieri per i docenti con sede di riferimento Genova.

1.5 Il rimborso delle spese di vitto, previsto per impegni di un'intera giornata, è riferito al pranzo con un tetto massimo di € 15,00 al gior-

no.

Art. 2

2.1 Ai soggetti titolari di incarico/contratto di assistenza alla didattica per insegnamenti nei corsi di laurea tenuti presso il Campus Universitario della Spezia viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e vitto nei termini e con i tetti di spesa previsti per i docenti e riportati nel precedente articolo 1.

2.2 Nessun rimborso è riconosciuto a dottorandi/assegnisti che svolgono attività a titolo diverso da quello previsto al comma 2.1.

Art. 3

3.1 Il rimborso delle spese di pernottamento è corrisposto ai docenti solo in casi eccezionali e solo se preventivamente autorizzate dalla Direzione di Promostudi a fronte di specifica e motivata richiesta da parte del Coordinatore del corso di laurea di riferimento.

3.2 L'importo ammesso a rimborso per pernottamenti autorizzati non può superare l'ammontare del rimborso giornaliero di viaggio in auto. In caso di pernottamento è riconosciuto un rimborso per la cena di euro 15,00.

Art. 4

4.1 I rimborsi spese sono riconosciuti sulla base delle firme di presenza apposte sull'apposito registro tenuto presso il Campus Universitario della Spezia.

4.2 La richiesta di rimborso deve essere presentata a Promostudi mediante la scheda fornita dalla segreteria, compilata in ogni sua parte, debitamente firmata e corredata dei giustificativi di spesa in originale.

Art. 5

5.1 La presentazione della scheda di richiesta rimborso e della documentazione deve essere effettuata entro le seguenti scadenze: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio per le spese sostenute nel I, II, III e IV trimestre di ogni anno. I pagamenti vengono effettuati da Promostudi La Spezia entro 60 giorni dai termini di presentazione suddetti a mezzo bonifico bancario.

5.2 In caso di ritardo nella presentazione della richiesta di rimborso e della relativa documentazione i rimborsi sono corrisposti nel trimestre successivo.

Art. 6

6.1 La Segreteria di Promostudi svolge un tempestivo controllo preliminare sulle note presentate dai docenti, volto ad assicurarne, con la collaborazione degli stessi, la completezza, la regolarità e la produzione dell'idonea documentazione giustificativa delle spese.